



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 25 settembre 1997
Rif. P/CR.c/3765

CIRCOLARE N° 84

OGGETTO: Legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Posizione dei geologi docenti nella scuola secondaria

Con riferimento all'art. 1 degli artt. 1, commi 56, 57, 58 della legge 662/96 e dell'art. 6 della legge 140/97, sono stati chiesti da più parti chiarimenti circa:

- a) l'obbligatorietà per i docenti – professionisti di accedere al c.d. "part-time";
- b) la possibilità o meno per gli stessi docenti di espletare incarichi per conto della Pubblica Amministrazione.

Il C.N. precisa quanto segue.

In ordine al primo quesito, è già noto che ai sensi dell'art. 92 del DPR 31 maggio 1974, n° 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), emanato in base alla legge delega 30 luglio 1973 n° 477, i docenti delle scuole statali possono essere iscritti negli albi professionali purché in possesso dell'autorizzazione del Capo dell'Istituto.

Tale principio è stato giurisprudenzialmente esteso (Cass., Sez. Un. 12 giugno 1990, n. 5718) anche ai docenti di scuola secondaria statale dipendenti di un'amministrazione locale.

Ne consegue che trovano applicazione tutte quelle disposizioni degli Ordinamenti professionali, come il 3° comma dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo), secondo le quali gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, cui sia espressamente consentito dalle amministrazioni di appartenenza l'esercizio della professione, possono essere iscritti all'albo.

Si premette che le norme sulla tutela dei titoli professionali che consentono l'iscrizione all'albo a quei dipendenti pubblici autorizzati all'esercizio della professione dall'ente datore di

lavoro, costituiscono un'ipotesi di recepimento di normativa estranea all'ordinamento professionale, poiché l'Ordine o il Collegio, per valutare l'ammissibilità o meno dell'iscrizione all'albo dell'aspirante professionista non deve valutare una propria normativa, ma deve in un certo senso immedesimarsi nella prospettiva dell'ente di appartenenza del candidato, valutando secondo l'ottica dell'ordinamento suo proprio l'esistenza o meno del divieto della libera professione.

E' da ritenersi, perciò, che la norma contenuta nell'art. 1, comma 56, della legge 662/96 (introduttiva del c.d. "part - time" per i pubblici dipendenti) non modifica le disposizioni dell'Ordinamento professionale che permettono l'iscrizione all'albo dei pubblici dipendenti, a patto che questi ultimi siano espressamente autorizzati all'esercizio dell'attività professionale dall'ente pubblico di appartenenza, limitando la propria portata innovatrice ai soli casi di incompatibilità assoluta.

Orbene, il combinato disposto di un'espressa previsione di legge (art. 92 del DPR 417/74) che da tempo consente, a determinate condizioni, ai pubblici docenti l'esercizio di attività libero professionali, e della norma contenuta nell'art. 2 dell'Ordinamento professionale dei Geologi, implica che i docenti - professionisti (se espressamente autorizzati all'esercizio della professione dal Capo dell'Istituto) non siano obbligati a chiedere il "part-time" ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge 662/1996. Tale norma, infatti, estende la possibilità di esercitare la professione a tutti quei dipendenti pubblici per i quali, prima d'ora, tale facoltà era preclusa per una sorta di presunzione assoluta di incompatibilità con il pubblico servizio, ma non riguarda quei pubblici impiegati - come i docenti di scuola statale - per i quali la facoltà di esercitare la libera professione era già prevista da norme preesistenti.

Per quanto riguarda il secondo quesito, sulla possibilità dei docenti - professionisti di espletare incarichi per conto della P.A., occorre subito dire che la normativa sembra stabilire un limite esplicito all'attività professionale dei pubblici dipendenti.

Infatti, a mente dell'art. 6, cpv. 2 della legge 140/97 è fatto espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ai dipendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitino attività professionale.

Un'interpretazione letterale della norma in commento, mediante la quale si è proceduto alla sostituzione delle parole "dall'amministrazione di appartenenza" con quelle "dalle amministrazioni pubbliche", farebbe pensare all'introduzione di un divieto di tipo assoluto, riguardante cioè tutti i dipendenti pubblici in relazione agli incarichi professionali provenienti da qualsiasi amministrazione.

Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, tale divieto, seppure pienamente giustificato alla luce dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A., non può riguardare i docenti - liberi professionisti che, come abbiamo visto, non hanno l'obbligo di accedere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale per poter svolgere - oltre al pubblico servizio - l'attività professionale. Infatti, con riferimento ai docenti di scuole statali, l'esercizio dell'attività professionale, già prima della legge 662/96, era considerata dalla legge non incompatibile *ratione materiae*, potendo semmai essere incompatibile solo per motivazioni di carattere pratico, sottoposte alla valutazione del responsabile dell'Istituto chiamato a rilasciare il provvedimento autorizzato.

In altre parole, per ragioni di ordine sistematico (il primo comma della norma in commento dispone espressamente: "sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e

l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56"), il divieto introdotto dall'art. 6, cpv. 2, della legge 140/97 non può che riguardare i soggetti di cui al medesimo comma 56 della legge 662/96, ambito dal quale, come detto, esulano i docenti di scuola statale autorizzati all'esercizio della professione non in forza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì sulla base di un provvedimento del Capo dell'Istituto scolastico rilasciato ai sensi dell'art. 92 del DPR 417/74, confermativo dell'inesistenza di qualsiasi causa di incompatibilità di fatto tra esercizio della libera professione e impegni derivanti dal rapporto di servizio.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)